



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 27-04-2011 n. 60

COPIA

Oggetto: Tribunale di Firenze - Sentenza n. 2773/2010 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'anno **Duemilaundici (2011)**, il giorno **Ventisette (27)** del mese di **Aprile**, alle ore **17:15** nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale. Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Fausto Merlotti**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

Simone Gheri, Daniele Lanini, Fausto Merlotti, Antonio Ragno, Umberto Muce', Aldo Cresti, Salvatore Fusco, Leonardo Tomassoli, Carlo Calabri, Federica Zolfanelli, Aleandro Morrocchi, Gennaro Oriolo, Elena Capitani, Valentina Pinzauti, Pasquale Porfido, Franco Pieraccioli, Giuseppe Pantaleone Punturiero, Leonardo Batistini, Giuseppe Stilo, Pier Luigi Marranci, Alessandro Martini, Guido Gheri, Loretta Mugnaini, Patrizia Ciabattoni, Cristian Bacci

ASSENTI i Sigg.ri:

Sonia Bagni, Luca Marino, Giulia Bartarelli, Giacomo-Harald Giacintucci, Niccolo' Sodi

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: **Lanini, Pieraccioli e Punturiero**

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. **5** dell'ordine del giorno

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento n. 5 iscritto all'ordine del giorno

Intervengono: Punturiero [PDL]

OMISSIS (l'intervento è riportato nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 488 del 20/02/79 con cui venne approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un "giardino pubblico" in località Vingone, Scandicci, il Sindaco, con proprio provvedimento n. 94 del 26/05/80, ordinò l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti tra cui figurava quella di proprietà della Ligra S.p.a. che ebbe inizio il 2/07/80;

durante il periodo di occupazione legittima ebbe luogo l'esecuzione dell'opera pubblica sopradetta nonché la relativa ultimazione dei lavori in data 24/12/82;

con atto di citazione, notificato in data 25/07/88, la Società Ligra si rivolse al Tribunale di Firenze per ottenere: 1) il risarcimento del danno corrispondente al valore venale dell'area irreversibilmente trasformata, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 02/07/87; 2) il pagamento o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della indennità di occupazione legittima per il periodo 02/07/80 – 02/07/87 con interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c;

con comparsa di costituzione e risposta del 14/01/89 si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci il quale eccepì, in via preliminare, la prescrizione della domanda attrice in ordine al risarcimento del danno e concluse per il rigetto delle ulteriori domande attrici;

PRESO ATTO CHE:

la causa è stata istruita mediante varie C.T.U. e perizie di parte;

le CTU erano volte ad accertare:

- la determinazione del valore venale dell'area alla data del 02/07/87, scadenza dell'occupazione legittima, ed alla data del 24/12/82, corrispondente alla ultimazione dei lavori, nonché l'indennità di occupazione alle date suindicate;
- il valore del terreno alla data del 14/12/82 nonché soprattutto se fosse esaurita o meno la potenzialità edificatoria del terreno di cui è causa;
- la volumetria residua del terreno nonché, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 359/92, il valore dell'area secondo i criteri ivi indicati, non avendo il C.T.U. dato risposta al secondo quesito;

il C.T.U., determinò il valore del terreno nella misura di L. 71.888.352, non rispondendo però al quesito in ordine alla volumetria residua;

altra CTU era volta ad accertare la cubatura edificabile nel lotto di cui è causa alla data del rilascio della licenza di costruzione con riferimento alle disposizioni urbanistiche allora vigenti e prescindendo dalla licenza effettivamente rilasciata”, ma che il C.T.U., senza effettuare alcun calcolo, si limitò a riportare il volume della licenza rilasciata nel 1968 senza tener conto invece di quanto chiestogli dal Giudicante;

sulla base di tale mancata risposta, il legale di parte convenuta ha concluso, anche in via istruttoria per lo accertamento, in via definitiva e tramite ulteriore C.T.U., del più volte ripetuto quesito;

con sentenza non definitiva n. 4074 del 13.10.2004 il Tribunale di Firenze, ritenuta inedificabile l'area occupata dal Comune, dichiarò trasferita allo stesso Comune la proprietà della medesima area, condannò il Comune al pagamento in favore di parte attrice del controvalore dell'area acquisita nonché della indennità di occupazione legittima da determinarsi secondo il valore agricolo di cui alla legge 865/71, rinviò la decisione sulle spese processuali e dispose la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della C.T.U.;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

nel corso di causa, rimessa sul ruolo, venne quindi nominato altro C.T.U. perchè rispondesse ai quesiti già a suo tempo posti dal Giudice al precedente C.T.U, non avendo quest'ultimo dato alcuna risposta ai quesiti formulatigli;

che la causa è stata, dunque, istruita con apposita CTU volta ad accertare - tenendo conto dell'inesistenza di potenzialità edificatoria – il valore del terreno agricolo al momento della scadenza dell'occupazione legittima, determinando l'indennità di occupazione legittima, nonché se il terreno de quo fosse suscettibile di altre utilizzazioni marginali, quantificandone il relativo valore;

che con sentenza n. 2773/2010, depositata in Cancelleria il 16 settembre 2010, il Tribunale Civile di Firenze, ha condannato il Comune di Scandicci a:

- risarcimento del danno da occupazione appropriativa del terreno oggetto di causa in favore della società attrice, liquidato in € 20.206,40 alla data del 2.7.87, oltre da tale data rivalutazione monetaria ex indici Istat e applicazione degli interessi legali, calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate;
- pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo 2.7.1980 – 2.7.1987, determinato in € 8.226,46 complessivi, pari ad € 1.175,20 anno, oltre interessi legali dal 2.7.1981 per l'indennità relativa al primo anno di occupazione legittima, e dal 2 luglio degli anni dal 1982 al 1987 per i successivi anni di occupazione;
- pagamento delle spese processuali, sostenute da parte attrice, liquidate in € 500,00 per spese, € 4.000,00 per diritti € 8.500,00 per onorari, oltre per rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge, ponendo le spese delle CTU a carico per la metà di ciascuna delle parti;

CONSIDERATO CHE:

dalle motivazioni della sentenza n. 2773/2010 è emerso che il CTU aveva determinato il valore di mercato del terreno de quo all'epoca del 2.7.87 in € 20.206,40, ritenendo possibile la realizzazione di un fabbricato interrato con destinazione a parcheggio in parte dei terreni, calcolando il valore venale dell'area per tale ipotesi in € 57.779,20 e calcolando l'indennità di occupazione nel primo caso in € 8.226,46 e, nel secondo caso, in € 22.161,92;

parte attrice, sul presupposto che nell'area potessero essere realizzati box auto come ritenuto dal CTU, riteneva il valore del terreno in € 86.710,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

il Comune aveva ritenuto errata la conclusione del CTU circa la possibilità di realizzare box auto interrati in quanto in contrasto con la normativa del PRG vigente alla data del 2.7.87 e che, dunque, aveva dedotto che non erano configurabili possibilità di utilizzazioni marginali dei terreni e quindi di incremento della misura del risarcimento al di là del valore agricolo di mercato dell'area;

il Tribunale ha accolto la tesi del CTP di parte convenuta circa la non realizzabilità di box interrati, in quanto il Comune ha dimostrato che all'epoca del 2.7.87 lo strumento urbanistico vigente era costituito dal PRGC approvato con DM 16.2.1972 n. 6747 e successiva variante adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 338/73 e approvata con delibera di Giunta Regionale n. 5037/75 e che quindi la destinazione del terreno era in parte a sede stradale e in parte a verde pubblico, destinazione a verde pubblico che all'epoca escludeva qualsiasi tipo di costruzione se non piccoli chioschi realizzati esclusivamente dall'amministrazione, spazi per gioco ragazzi, etc. ;

che il Tribunale ha ritenuto prive di fondamento le repliche del CTU sul punto e fondati i rilievi del CTP di parte convenuta circa la non realizzabilità di box interrati sulla base degli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO CHE:

con determinazione n. 539 del 30.12.2010 del Dirigente del Settore OO.PP sul capitolo n. 481000/43 è stato assunto impegno spesa n. 10/1883 di € 115.000,00 relativamente a quanto disposto nella suddetta sentenza n. 2773/2010 e che con determinazione n. 78 del 29.12.2010 dell'Avvocatura Comunale è stato assunto impegno spesa n. 10/1900 sul capitolo 47010/1 di complessivi € 121.050,10 concernente, tra altre pratiche, il pagamento delle spese legali inerenti alla vertenza di cui trattasi;

con nota registrata al protocollo n. 2594, il 20 Gennaio 2011, l'Avv. Feri, legale della Società Ligna, in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Firenze, ha chiesto all'Amministrazione comunale il pagamento di complessivi € 117.519,08, (oltre dietim giornaliero di 4,06 decorrente dal 1 gennaio 2011), quale risultante dai conteggi dallo stesso effettuati., importo così suddiviso:

- € 79.635,46 per risarcimento danno da occupazione appropriativa, (oltre dietim di € 3,27 per ogni giorno successivo al 31.12.2010);
- € 19.280,01 per indennità di occupazione per il periodo 02.07.1980 – 02.07.1987, (oltre dietim di € 0.79 per ogni giorno successivo al 31.12.2010);
- € 18.603,61 complessive per spese legali;

il Dirigente del Settore OO.PP. in data 16.03.2011 ha trasmesso relazione del 15.03.2011, da cui emerge - visti i predetti conteggi del legale di parte attrice - per la vertenza in questione un debito fuori bilancio di complessivi € 100.397,37, così dettagliate:

- € 79.635,46 per risarcimento danno da occupazione appropriativa;
- € 19.280,01 per indennità di occupazione per il periodo 02.07.1980 – 02.07.1987
- € 1.193,55 per dietim di € 3,27, sull'importo di € 79.635,46 fino presuntivamente al 31.12.11
- € 288,35 per dietim sull'importo di € 19.280,01 fino presuntivamente al 31.12.11;

con nota del 22.03.2011 il Direttore Generale, Dirigente del Settore Risorse e Innovazione ha quantificato un debito fuori bilancio di complessivi € 24.054,00 per spese legali e accessorie inerenti la causa de qua, così specificati: € 18.603,61 per spese legali; € 5.290,00, circa, per registrazione sentenza; € 160,00, circa, per trascrizione;

PRESO ATTO CHE:

con determinazioni nn. 322 del 12.11.09 e 131 del 05.05.2010 del Dirigente del Settore Affari Legali erano stati già liquidati dal Comune tutti gli onorari del CTU, e che, pertanto, dal conteggio del citato legale va detratta a compensazione la quota parte della spesa CTU a carico della Società Ligra, e da essa non pagata, bensì dal Comune di Scandicci, pari a € 1.727,44, in quanto il Tribunale ha posto tali spese di CTU a metà tra le parti;

con fax, prot. n. 11501 del 24.03.2011, il Comune ha significato all'Avv. Feri il fatto del dover detrarre le suddette spese del CTU, a carico della LIGRA e da essa non pagate, pari a € 1.727,44;

con nota del legale di parte avversa, registrata al protocollo n. 12650 del 31.03.2011, si riscontra tale detrazione da effettuare e che, pertanto, dall'importo del debito va detratta la somma di € 1.727,44, per quota parte spese CTU;

che, a seguito di corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti, ed in particolare come da nota del 13 aprile 2011, prot. n. 14744, è altresì emerso che il dietim da applicare dal 1 gennaio 2011 al saldo, è di € 2,08 (dato dalla somma di € 1,75 per dietim circa il risarcimento danno da occupazione appropriativa e di € 0,33 per dietim circa l'indennità di occupazione), anziché di € 4,06 (dato dalla somma del dietim di € 3,27 con il dietim di € 0.79) come precedentemente indicato dall'Avv. Feri;

che tale dietim giornaliero di € 2,08 corrisponde alla quota giornaliera del tasso dell'interesse legale dell'1,5% per l'anno 2011 calcolato sull'importo di € 42.525.96, capitale rivalutato, al netto di interessi, per il risarcimento danno e su € 8.226,46 di indennità di occupazione ;

che dunque, gli importi sono stati così riepilogati con la suddetta nota del 13 aprile:

- importo totale all'avente diritto: **€ 97.188,03**, (importo dato dalla detrazione di € 1.727,44 per spese CTU a carico della Ligra ma a suo tempo anticipate dal Comune dall'importo complessivo di € 98.915,47 calcolato dal legale di controparte con citata nota del 18.01.11);
- dietim totale giornaliero, corrispondente alla quota giornaliera del tasso dell'interesse legale dell'1,5% per l'anno 2011: **€ 2,08** (dato dalla somma di € 1,75 e di € 0,33) anziché € 4,06;
- Spese legali: totale € **18.603,61**;

Vista la nota dell'Avv. Feri pervenuta in pari data e registrata al protocollo in data 14 Aprile 2011, n.14822, con cui conferma la correttezza dei conteggi sopra riepilogati;

Considerato che la copertura finanziaria del presente debito è così assicurata:

- mediante impegno spesa n. 10/1883 di € 115.000,00 assunto con determinazione n. 539 del 30.12.2010 del Dirigente del Settore OO.PP sul capitolo n. 481000/43;
- mediante impegno spesa n. 10/1900 assunto con determinazione n. 78 del 29.12.2010 dell'Avvocatura Comunale sul capitolo 47010/1 di complessivi € 121.050,10 concernente, tra altre pratiche, il pagamento delle spese legali inerenti alla vertenza di cui trattasi;

Visto l'art. 194 del D.L.vo 267/00 concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Visti i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.L.vo 267/00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 25
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 25
Astenuti	= 0
Votanti	= 25
Favorevoli	= 25
Contrari	= 0

Esito: Approvato

Favorevoli = 25 Bacci - Batistini - Calabri - Capitani - Ciabattoni - Cresti - Fusco - Gheri Guido - Gheri Simone - Lanini - Marino - Marranci - Merlotti - Morrocchi - Muce' - Oriolo - Pieraccioli - Pinzauti - Porfido - Punturiero - Ragno - Savini - Stilo - Tomassoli Leonardo - Zolfanelli

DELIBERA

1) Di prendere atto della sentenza del Tribunale Civile di Firenze n. 2773/2010 di cui in premessa.

2) Di prendere atto che la somma complessiva dovuta a parte attrice, Società LIGRA SpA in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è così dettagliata:

€ 79.635,46 per risarcimento danno da occupazione appropriativa;

€ 19.280,01 per indennità di occupazione per il periodo 02.07.1980 – 02.07.1987

TOTALE € 98.915,47, da cui detrarre a compensazione € 1.727,44 per spese CTU a carico dell'attrice, e **quindi importo ridotto da corrispondere** a seguito di tale compensazione:

€ 97.188,03 TOTALE oltre a:

dietim complessivo giornaliero di € 2,08, corrispondente alla quota giornaliera del tasso dell'interesse legale dell'1,5%, come in premessa esplicitato, **decorrente dal 1 gennaio 2011 al saldo**, qui **calcolato presuntivamente fino 31.12.2011 in complessivi € 759,20**;

€ 18.603,61 per spese legali;

3) Di prendere atto che le spese di registrazione e trascrizione sentenza, al momento risultanti, a carico del Comune ammontano a circa € 5.450,00.

4) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo 267/00 **il debito complessivo di € 123.728,28**.

5) Di dare atto che il finanziamento della somma totale è garantito come segue:

- mediante impegno spesa n. 10/1883 di € 115.000,00 assunto con determinazione n. 539 del 30.12.2010 del Dirigente del Settore OO.PP sul capitolo n. 481000/43;

- mediante impegno spesa n. 10/1900 assunto con determinazione n. 78 del 29.12.2010 dell'Avvocatura Comunale sul capitolo 47010/1 di complessivi €

121.050,10 concernente, tra l'altre pratiche, il pagamento delle spese legali inerenti alla vertenza di cui trattasi, (per il pagamento delle spese legali e registrazione e trascrizione sentenza).

6) Di comunicare quanto deciso con il presente atto alla Corte dei Conti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 25
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 25
Astenuti	= 0
Votanti	= 25
Favorevoli	= 25
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 25 Bacci - Batistini - Calabri - Capitani - Ciabattoni - Cresti - Fusco - Gheri Guido - Gheri Simone - Lanini - Marino - Marranci - Merlotti - Morrocchi - Muce' - Oriolo - Pieraccioli - Pinzauti - Porfido - Punturiero - Ragno - Savini - Stilo - Tomassoli Leonardo - Zolfanelli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. L.vo 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rocco Lauletta

IL PRESIDENTE
F.to Fausto Merlotti

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito
della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo
Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì